



Novazzano, 30 aprile 2002 /2163

## ORDINANZA MUNICIPALE

### CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVICATE O GELO E STILLICIDIO

IL MUNICIPIO DI NOVAZZANO,

Richiamato l'art. 107 della Legge organica comunale 1987 e l'art. 25 del Regolamento di applicazione della LOC,

emana la seguente **O r d i n a n z a** in previsione di possibili nevicate o formazione di ghiaccio sulle strade comunali:

1. Lo sgombero della neve o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della cala neve davanti agli accessi delle proprietà private dev'essere eseguito a cura dei privati.
2. E' vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. Durante le nevicate o in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada, sui marciapiedi e nei posteggi pubblici.  
In caso di necessità si provvederà a rimuovere gli autoveicoli che ostacolano il servizio di cala neve, addebitando le spese di trasporto ai rispettivi proprietari.  
Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
4. Le cinte e i cancelli a confine con strade pubbliche dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; caso contrario è declinata ogni responsabilità per eventuali danni.
5. I proprietari di stabili fronteggianti le strade, le piazze e altre proprietà pubbliche devono munire i tetti di adeguati paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta della neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o a cose.  
Detti stabili devono essere inoltre provvisti di adeguati canali e pluviali per raccogliere le acque dei tetti che devono essere immesse nella canalizzazione comunale o disperse mediante pozzo perdente a seconda delle circostanze e delle disposizioni vigenti.
6. Quando vi è pericolo di gelo è vietato far defluire acqua sulle strade, marciapiedi e piazzali.
7. I contravventori sono passibili di multa secondo quanto stabilito dall'art. 141 del Regolamento comunale 1991.
8. La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione e abroga quelle del 4.1.1972 e del 15.1.1969.
9. La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 6 al 22 maggio 2002. Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Il Sindaco:  
(G. Cattaneo)



Il Segretario:  
(M. Medici)